

AUDIZIONE DINANZI ALLA 1^a COMMISSIONE - AFFARI
COSTITUZIONALI
AVV. FRANCESCO SORO
COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIONE ITALIANA TIRO A
SEGNO (UITS)
E
CAPO DI GABINETTO DEL CONI

Oggetto: audizione in Ufficio di Presidenza Prima Commissione Affari costituzionali del Senato sul provvedimento recante *“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”*.

Illustri Senatori,

ringrazio tutti Voi e l'Istituzione che rappresentate per avermi invitato in audizione sullo schema di decreto che coinvolge direttamente l'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO, di cui sono Commissario Straordinario nominato dal Ministro della Difesa, e altre Federazioni sportive riconosciute dal CONI, di cui sono Capo di Gabinetto e responsabile degli affari legislativi e istituzionali.

Come previsto dall'art. 3 dello Statuto UITS, l'Unione Italiana Tiro a Segno attua i suoi fini promuovendo ogni utile riforma delle normative di settore e, su richiesta dei competenti enti e amministrazioni, partecipa ai lavori di predisposizione di nuove norme o di modifica di quelle esistenti in materia di tiro a segno e armi.

Preliminarmente è utile ricordare sinteticamente la natura dell'Unione Italiana Tiro a Segno e le sue funzioni.

L'Unione Italiana Tiro a Segno, oltre ad essere federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano, è ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa.

In particolare, l'Unione Italiana Tiro a Segno, oltre ad avere competenze in materia di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con

arma o strumento ad aria compressa, è titolare della funzione pubblica di rilascio dei certificati di idoneità al maneggio delle armi. In ragione di ciò, da un lato, coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una Sezione di Tiro a Segno Nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. Dall'altro lato, l'iscrizione a una Sezione di TSN e la frequenza sono obbligatorie ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi, per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.

Premesso ciò, e ancor prima di entrare nel merito della direttiva che con il decreto legislativo in esame ci si propone di recepire, è bene ricordare che le discipline di tiro italiane, all'ultima edizione dei Giochi Olimpici di Rio 2016, hanno raccolto da sole ben 4 ori (il 50% delle medaglie d'oro italiane) e contribuiscono in maniera determinante a superare le barriere sociali con la pratica sportiva, costituendo un importante strumento di integrazione con lo sport e di coesione sociale per le persone con disabilità.

Anche la direttiva europea, che il Governo si accinge a recepire, valorizza indubbiamente l'esperienza e le capacità tecniche dei tiratori sportivi, indicandoli come soggetti particolarmente qualificati che possono usare determinate armi, ad altri vietate e considerate sproporzionate per la difesa personale.

E, infatti, la Direttiva, all'articolo 4, comma 2, a fronte delle forti limitazioni imposte ai cittadini all'uso di armi ricondotte alla Cat. A (le cosiddette armi "proibite"), consente ai soli soggetti qualificati come tiratori sportivi di poterle acquisire e utilizzare.

Nella stessa direzione conduce la previsione della direttiva ove afferma che un'arma, sia pure non di Cat. A diviene "proibita" (e quindi inserita nella Cat. A) se vi è applicato un serbatoio o un caricatore maggiorato (più di 10 colpi arma a canna lunga, più di 20 colpi arma a canna corta), per cui solo i tiratori sportivi potranno utilizzare tale tipologia di arma.

Sempre in linea preliminare, addirittura assorbente, si rileva come lo schema di decreto legislativo non sembra recepire gran parte delle previsioni contenute nella direttiva comunitaria 2017/853, che invece potrebbe

rappresentare - nella declinazione applicata alla realtà italiana - un'opportunità molto interessante per un settore importante com'è quello del tiro sportivo.

Al fine di esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo, rassegnato di seguito alcune osservazioni, le quali, laddove accolte dalle Commissioni, sarebbero di grande importanza per il mondo sportivo che rappresento.

Articolo 2

Il richiamo a categorie di armi da fuoco allegate alla direttiva comunitaria (tabelle A,B,C,D) potrebbe, in ipotesi, determinare il superamento dell'attuale regime di classificazione delle armi (tra cui la categoria delle armi sportive), che invece ad oggi, almeno per quel che riguarda il nostro Paese, è affidato ad una procedura di classificazione delle armi - prevista dalla legge n. 85/1986 e ss. modificazioni - che non genera problematiche e si è, anzi, dimostrata valida.

Sarebbe pertanto preferibile non incidere affatto sull'attuale sistema di classificazione delle armi, con riguardo, in particolare, alla categoria delle armi sportive.

Se invece si optasse per la modifica, più in generale con riferimento alla regolamentazione del tiro sportivo, è necessario riportare nel testo dello schema di decreto in esame il *considerando* (3) della direttiva comunitaria oggetto di recepimento, il quale prevede che, una volta che le armi da fuoco siano acquisite e detenute legalmente, conformemente alle disposizioni della direttiva, *“si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative [...] alla regolamentazione [...] del tiro sportivo.”*

Articolo 2, comma 2, lettera b)

La norma prevede la seguente definizione di *“munizione”*: *“l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco”*.

Non viene indicato con chiarezza che *“munizione”* è solo il manufatto, efficacemente impiegabile, assemblato di tutti i componenti.

Per maggiore chiarezza si suggerisce la seguente riformulazione: d) *"munizione"*, l'insieme della cartuccia completa dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o proiettili, assemblati in unico manufatto pronto ad essere efficacemente utilizzato in un'arma da fuoco.

Articoli 3 e 4

L'articolo 5 della Direttiva prescrive l'obbligo per gli Stati membri di *"porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell'autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti."*

La norma, ove recepita, ci pone di fronte ad una delle grandi questioni irrisolte che riguardano il mondo delle armi dal punto di vista della sicurezza, ovvero l'effettivo mantenimento delle abilità certificate al tempo del rilascio del diploma al maneggio delle armi. Com'è noto, infatti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia è necessario l'ottenimento del diploma al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione TSN affiliata alla UITTS (articolo 8, comma 6 legge 110/1975).

A questo proposito, da alcuni soggetti è stato sollevato il tema della verifica periodica del mantenimento di dette abilità, ad esempio richiedendone una dimostrazione ai soggetti titolari di licenza o ad altri detentori di armi. Qualora il legislatore ritenesse di interesse nazionale estendere l'obbligo, attualmente previsto *ex lege* (articolo 251, comma 1, del d.lgs. 66/2010) per chi presta servizio armato presso enti pubblici o privati, anche a tutti i soggetti titolari di licenza, la UITTS, in considerazione della sua specificità di ente pubblico vigilato dal Ministero della Difesa e delegato dal Ministero dell'Interno al rilascio dei certificati di idoneità al maneggio delle armi, si proporrebbe quale soggetto qualificato a svolgere un ruolo centrale per assicurare in tempi certi i necessari adempimenti per garantire tali verifiche.

Articolo 5

comma 1, lettera c)

La norma modifica l'attuale disciplina che prevede, in caso di rottamazione, che il soggetto affidi l'arma da rottamare alla Questura ovvero alla caserma dei Carabinieri che, poi, previo espletamento di una serie di attività preliminari, trasportano l'arma da rottamare presso i competenti reparti dell'Esercito i quali, infine, provvedono alla materiale rottamazione dell'arma.

La nuova norma, invece, appare attribuire una competenza nel procedimento sopra descritto anche ad enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero della Difesa. Ne consegue, pertanto, la possibilità che tali competenze vengano attribuite direttamente alla UITS.

In tale contesto, quindi, non è chiaro quali funzioni e quali compiti dovrebbero effettivamente svolgere gli enti pubblici vigilati dalla Difesa (se quelli attualmente di competenza delle Questure e delle caserme dei Carabinieri ovvero – addirittura – quelli attribuite ai competenti reparti dell'Esercito).

Ipotizzando che non si voglia perseguire la seconda ipotesi, l'eventualità di attribuire alla UITS (quale ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa) la competenza attualmente propria di Questure e Caserme, rappresenterebbe, se non adeguatamente disciplinata, elemento di preoccupazione per la Federazione. E' evidente, infatti, il carico di enormi responsabilità e la mole di attività che rischierebbero di incombere sulla UITS. Laddove si dovesse confermare l'ipotesi di attribuire alla UITS competenze in materia di rottamazione, tale disposizione dovrebbe essere integrata con la previsione di misure contributive in favore delle Sezioni TSN per il tramite delle quali la UITS provvederebbe alle attività di cui sopra assicurandone l'efficienza e il corretto svolgimento.

comma 1, lettera f) – misure di custodia

La formulazione vigente prevista dall'art. 20, comma 8, della legge n. 110 del 1975 è la seguente:

“Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità

telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti."

Il comma 1, lett. f), si propone di sostituire l'articolo 20, comma 8, della legge n. 110/1975, con la seguente formulazione:

"In relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute, l'Autorità di pubblica sicurezza può imporre l'adozione di adeguate misure di custodia anche comprendenti sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva."

La previsione, per come è attualmente formulata, non definisce i criteri cui l'Autorità di pubblica sicurezza dovrà poi attenersi nella valutazione delle misure di custodia da applicare. È importante, viceversa, anche per assicurare la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure eventualmente adottate, fornire all'Autorità di pubblica sicurezza parametri oggettivi da cui muovere e determinanti ai fini dell'emanazione della normazione secondaria, da adottarsi anche all'esito di un confronto con le altre Istituzioni interessate.

Ciò avrebbe l'effetto di garantire il concerto e la successiva codificazione di misure, di cui il legislatore valuterà la necessità, che si ispirino a parametri oggettivi di rischio sull'intero territorio nazionale anche al fine di assicurare un'uniformità di applicazione.

Articolo 7, comma 1 - numero massimo di munizioni acquistabili

La formulazione vigente prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 356 del 1992 è la seguente:

"Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni."

L'art. 7, comma 1, si propone di sostituire l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 306/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 356/1992, con la seguente formulazione:

“In relazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia, l'Autorità di pubblica sicurezza può apporre, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo testo unico, l'indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno e presso i poligoni autorizzati, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.”

La direttiva non prevede la categoria dei poligoni autorizzati e la normativa italiana non disciplina il rilascio di un'autorizzazione alla cessione del munizionamento per poligoni diversi da quelli delle Sezioni della UITIS. Si sottolinea, pertanto, la necessità di rimuovere il riferimento ai “*poligoni autorizzati*”, anche al fine di evitare, nella fase di recepimento, l'introduzione di categorie non espressamente disciplinate a livello nazionale né europeo.

Si deve, peraltro, precisare che le munizioni all'interno dei poligoni delle Sezioni TSN, cedute dal Presidente, sono custodite negli appositi locali che presentano le opportune garanzie di sicurezza (allarmati, video sorvegliati e chiusi con porte blindate)

Qualora si intenda consentire questa operazione, oltre al rilascio dell'autorizzazione per detti poligoni, si dovrebbero disciplinare anche le modalità di registrazione delle operazioni di cessione e di carico/scarico del munizionamento, sia per evitare che si crei una situazione di maggior favore rispetto agli obblighi di tenuta dei registri presso le Sezioni TSN (articolo 31 della legge n. 110/75).

Come in precedenza, anche in questo caso si sottolinea l'opportunità di introdurre parametri uniformi su tutto il territorio nazionale cui ancorare la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza in ordine al numero massimo di munizioni acquistabili.

Inoltre, ponendosi in linea con l'obiettivo della direttiva di distinguere e valorizzare le capacità tecniche dei tiratori sportivi, la stessa offre una grande occasione per ampliare il numero massimo di munizionamento acquistabile e detenibile da coloro che ne hanno specifiche necessità e competenze. È da prendere in considerazione, a questo fine, l'introduzione di una norma che consenta di elevare la detenzione fino a un numero massimo di 1.500 cartucce per arma lunga in calibro 22 (analogamente a quanto già previsto per chi esercita attività di tiro sportivo con armi a canna liscia). Conseguentemente, aumenterebbe anche il numero massimo di cartucce trasportabili da ciascuno dei soggetti di cui sopra.

Tale previsione rappresenterebbe, infatti, un'opportunità di semplificazione normativa e, più in generale, culturale per lo sviluppo della disciplina del tiro sportivo e per gli atleti (tesserati per federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni e di interesse nazionale per come attestato dalle Federazioni medesime) che praticano questa attività.

Articolo 12

La formulazione dell'attuale comma 4 prevede che: *“I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.”*

In ragione della normativa attuale (art. 38 Regio Decreto legge n. 773/1931 e art. 76 del Regolamento di Esecuzione Regio Decreto n. 635/194) le Sezioni del Tiro Nazionale sono esentate dall'obbligo di denuncia della materiale disponibilità di armi e munizioni.

Conseguentemente, non essendo variato il citato articolo 38 del TULPS né l'articolo 31, comma 3, lett. a), b), c), d) e comma 4, della legge n. 110/1975 (nelle parti che qui rilevano), l'art. 12, comma 4 in esame dovrebbe essere integrato prevedendo espressamente che restano ferme le previsioni di cui all'articolo 38, comma 2, lett. a) del TULPS e all'articolo 31, comma 3 e 4, della legge n. 110/1975.

Articolo 13, comma 2 – certificato medico presentato dai detentori di armi comuni da sparo

Prevede che:

“Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.”

Sarebbe opportuno chiarire se il certificato debba includere anche la verifica che il richiedente *“non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool”*. Tale ulteriore verifica, infatti, è prevista dall’articolo 35, comma 7, del TULPS, richiamato dall’articolo 38, comma 4, del medesimo TULPS.

**

Da ultimo, tenuto conto della materia oggetto della direttiva comunitaria, il recepimento della stessa può rappresentare un’opportunità per consentire l’introduzione nella legislazione italiana, attuando quanto già previsto dall’articolo 5 della direttiva UE 2017/853, di una norma che consenta l’acquisizione di armi anche ai minori di anni 18 e maggiori di anni 16 che praticino attività sportiva di tiro, tesserati presso federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni e di interesse nazionale per come attestato dalle Federazioni medesime.

Tale disposizione consentirebbe di semplificare la pratica del tiro sportivo da parte di giovani atleti di interesse nazionale tanto per il Tiro a segno quanto per il Biathlon.

